

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 580348)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2026, n. 5

**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".**

1. Al comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2020, n. 37 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 'Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016' ed ulteriori disposizioni", le parole: "*L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina;*" sono soppresse e le parole: "*il trattamento economico complessivo*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il trattamento economico complessivo del direttore generale alla sanità e al sociale*".

**Art. 2****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 2026

Alberto Stefani

**INDICE**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 10 aprile 2026, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Filippo Giacinti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 febbraio 2026, n. 4/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 febbraio 2026, dove ha acquisito il n. 46 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 marzo 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 aprile 2026, n. 5.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di modifica normativa si adegua il limite massimo di età anagrafica per la nomina a direttore generale dell'Area sanità e sociale alla normativa regionale sopravvenuta che ha novellato i requisiti di età anagrafica per i direttori generali delle aziende ULSS.

Infatti, l'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 'Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario 2012-2016', introducendo il comma 8 bis all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 'Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria', aveva previsto un limite di età anagrafica per la nomina dei direttori generali delle aziende ULSS, che non poteva essere superiore ai sessantacinque anni.

Con legge regionale 1° dicembre 2020, n. 37 'Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 'Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016' e ulteriori disposizioni', al fine di equiparare l'età anagrafica del direttore generale dell'Area sanità e sociale a quella dei direttori generali delle aziende ULSS è stato introdotto il medesimo limite di età anagrafica per la nomina, fissandolo a sessantacinque anni.

Tuttavia, oggi, il limite di sessantacinque anni per la nomina a direttore generale delle aziende ULSS non è più espressamente previsto dalla normativa regionale. L'articolo 1, comma 4, della recente legge regionale 9 agosto 2024, n. 20 'Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali' ha infatti abrogato il citato comma 8 bis dell'articolo 13 della legge regionale 56/1994.

L'abrogazione è stata disposta in quanto il limite di sessantacinque anni, per poter assumere l'incarico di direttore generale delle aziende ULSS, risultava più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e, in particolare, con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 'Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria', secondo cui il limite anagrafico di sessantacinque anni vale solo ai fini della presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco nazionale degli idonei alla carica, nel quale l'interessato può permanere per quattro anni.

Alla luce del mutato quadro normativo si ritiene opportuno allineare la normativa regionale concernente la nomina del direttore generale dell'Area sanità e sociale a quella prevista per i direttori generali delle aziende ULSS rimuovendo, pertanto, il limite di sessantacinque anni per la nomina, previsto solamente dalla normativa regionale, analogamente a quanto è già stato fatto con riferimento alla figura apicale delle aziende ULSS. Con l'articolo 1 del progetto di legge si apportano pertanto delle modifiche al comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 23/2012, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 37/2020, sopprimendo le parole che prevedono il limite di età anagrafica di sessantacinque anni per la nomina a direttore generale alla sanità e sociale, prevedendo altresì ulteriori modifiche per il mero coordinamento del testo.

L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'intervento normativo, dando atto che dall'attuazione della legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L'articolo 3 dispone che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 27 febbraio 2026, unitamente al disegno di legge.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 9 marzo 2026.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 19 marzo 2026 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti finanziari redatte dal Servizio attività e rapporti istituzionali.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25 marzo 2026 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Lanzarin e i consiglieri: Barbisan, Bedin, Conte, Valdegamberi (Lega - Liga Veneta), Mosco (Stefani Presidente), Besio, Calligaro, Leso (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Pasqualon (Unione di Centro (UdC) - Stefani Presidente).

Hanno espresso voto contrario i consiglieri: Luisetto, Sambo (Partito Democratico), Szumski (Szumski Resistere Veneto), Cunegato, Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), Rocco (Riformisti Veneti in Azione - Uniti per Manildo Presidente)";

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci sono leggi che nascono per risolvere problemi reali e poi ci sono leggi come questa che nascono per risolvere questioni molto più specifiche.

Questo provvedimento sta tutto qui, perché togliere oggi il limite dei 65 anni per il Direttore generale dell'area Sanità e sociale non risponde a un bisogno del sistema sanitario veneto, non migliora i servizi, non accorcia le liste d'attesa, non aiuta i nostri territori.

Allora la domanda è semplice: a chi serve davvero questa modifica? Il limite di età non era un dettaglio burocratico, era una scelta politica precisa. Favorire il ricambio, aprire nuove competenze, costruire una Pubblica Amministrazione capace di guardare avanti.

Oggi lo togliamo e lo togliamo senza una visione alternativa.

Questo, permettetemi, è un problema, perché, mentre discutiamo di questo fuori da questa Aula, ne abbiamo parlato tantissimo in questi giorni, ci sono veneti senza medico di base, medici con oltre 1.800 pazienti, famiglie che non trovano risposte nella sanità territoriale.

C'è un sistema che fatica a reggere, che avrebbe bisogno di programmazione e trasparenza, investimenti, non di norme cucite su misura, perché questo è il punto politico vero, quando si cambia una regola generale, senza una necessità generale il dubbio che sia una legge ad personam non è un sospetto, è una conseguenza e noi questo non lo possiamo accettare.

Non possiamo accettare che la sanità, luogo massimo della cura e dell'equità diventi terreno di interventi poco chiari, poco comprensibili, lontani dai bisogni reali delle persone.

La sanità veneta ha bisogno di altro, di procedure, di selezione chiare, pubbliche e trasparenti, di valorizzare competenze anche nuove, di una governance che guardi al futuro, non che si adatti al presente e, soprattutto, ha bisogno di una cosa che in questi anni rischiamo di perdere: fiducia, perché quando le regole cambiano senza una ragione evidente, le persone smettono di credere che siano fatte per tutti allo stesso modo e, invece, le Istituzioni debbono essere questo: un luogo in cui le regole valgono per tutti e non si piegano a qualcuno.

Per questo il nostro voto sarà contrario non per una questione tecnica, ma per una questione di principio, perché la comunità, quella vera, quella che ogni giorno si prende cura delle persone e dei fragili, dei territori, ha bisogno di Istituzioni credibili e oggi, con questo provvedimento, stiamo andando nella direzione opposta.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 23/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 1 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

omissis

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 la parola “triennio” è sostituita con la parola “quinquennio”.

3. Al fine di assicurare le migliori performance gestionali ed assistenziali, il bacino di riferimento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) è compreso tra i 200.000 e i 300.000 abitanti, fatta salva la specificità del territorio montano, lagunare e del polesine, in conformità a quanto previsto dall' articolo 15 dello Statuto.

4. Viene individuata la figura del direttore generale alla sanità e al sociale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale. Al direttore generale alla sanità e al sociale competono la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonché il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario. L'incarico di direttore generale alla sanità e al sociale può essere conferito anche ad esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, risolto di diritto non oltre sei mesi successivi alla fine della legislatura.

4 bis. [L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina;] *Il trattamento economico complessivo del direttore generale alla sanità e al sociale non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica né essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.*”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione Organizzazione e Personale.